

**Direzione Regionale:** RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## DETERMINAZIONE

N. G14209 del 20/10/2017

Proposta n. 18266 del 18/10/2017

**Oggetto:**

Laziale Ambiente S.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i.. Installazione funzionale al trattamento di rifiuti non pericolosi, mediante compostaggio e lombricompostaggio, da realizzare in Roma, loc. "Solforata" (RM).

OGGETTO: Laziale Ambiente S.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i..  
Installazione funzionale al trattamento di rifiuti non pericolosi, mediante compostaggio e lombricompostaggio, da realizzare in Roma, loc. “Solforata” (RM).

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, relativa alla: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1, e s.m.i, denominato: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la Determinazione n. G11249, del 2 agosto 2017, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante le: “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante le: “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 recante: “ Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto la: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. su richiamato;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. relativo alla: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005, recante le: “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;

VISTO il D.M. 6 marzo 2017, relativo a: “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’art. 8-bis”;

VISTA la L.R. del Lazio, 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i., relativa alla: “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 27 settembre 2007, n. 42, e s.m.i., recante l’approvazione del: “Piano di Tutela delle Acque regionali (PTAR) ai sensi del D. lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni”, come successivamente aggiornato con D.G.R. del Lazio, 28 dicembre 2016, n. 819 ;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 10 dicembre 2009, n. 66, e s.m.i., recante la: “Approvazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria”;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 18 gennaio 2012, n. 14, recante la: “Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti nel Lazio ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti);

VISTA la D.G.R. del Lazio, 18 aprile 2003, n. 355, concernente la prima individuazione dei punti di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee che, in particolare, demanda ai gestori e ai concessionari l’obbligo del monitoraggio quantitativo della risorsa utilizzata;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 25 febbraio 2005, n. 222, recante: “Monitoraggio delle acque sotterranee – Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi.

VISTA la D.G.R. del Lazio, 16 maggio 2006, n. 288, e s.m.i., relativa a: “D.Lgs. 59/2005 - attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 18 aprile 2008, n. 239 e s.m.i., recante le: “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 17 aprile 2009, n. 239, e s.m.i., recante i: “Nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 21 gennaio 2010, n. 35, relativa a: “Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell’istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell’All.1.5 del D.Lgs 59/05”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 28 dicembre 2016, n. 819, recante, l’adozione dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), in attuazione al D.lgs.152/2006 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 14 gennaio 2017, n. 5, recante: “Criteri generali per la presentazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti”;

VISTA la Circolare prot. n. 22295 del 27/10/2014, emessa dal Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recante le: “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G11868, del 31/08/2017, di conclusione positiva, con prescrizioni, del procedimento avviato per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) a favore della Laziale Ambiente S.r.l., al fine di porre in esercizio, un impianto funzionale al trattamento di rifiuti non pericolosi, mediante compostaggio e lombricompostaggio, da realizzare in Roma, loc. “Solforata” (RM);

PRESO ATTO della seguente documentazione prodotta dalla Laziale Ambiente S.r.l., così come integrata nel corso del suddetto procedimento amministrativo, al fine del rilascio della predetta A.I.A.:

- Scheda A – Informazioni generali, con allegati:

- A 10 – Visura aggiornata in data 10/12/2015;
- A 11 – Titolo di proprietà;
- A 13-A 16 – tavole di inquadramento;
- A 18 – Istanza deviazione acque;
- A 19 – Autorizzazione allo scarico delle acque;
- A 23 – V.I.A. parere favorevole;
- A 25 – Schemi a blocchi quantificato;
- A 26, costituito da:
  - 00 – nota Pareri Favorevoli;
  - 01 – Soprintendenza di Roma;
  - 02 – VIA Parere Favorevole;
  - 03 – Parere Paesaggistico;
  - 04 – Parere Compatibilità Ambientale
  - 05 – ASL Roma C;
  - 06 – Commissione PAMA;
  - 07 – Comune di Roma VIA-VAP acustico;
  - 08 – Comune di RM Parere edilizio;
  - 09 – Roma Natura pareri favorevoli
  - 10 – elenco sentenze;
  - 11 – Sentenza CDS 3067/2012;
  - 12 – Sentenza CDS 970/2012;
  - 13 – Sentenza CDS 6124/2013;
  - 14 – Determina Commissario ad acta a seguito di Sentenza CDS 6124/2013;
  - 15 – Sentenza CDS 5079/2015;

- Scheda B – Rifiuti (integrazioni aprile 2017);

- Scheda C – Dati e notizie sull'impianto da autorizzare, con allegati:

- C 6 – Relazione tecnica, rev. 0, datata aprile 2016, a cura dell'ing. Aldo Giovenchi;
- Relazione tecnica integrativa, rev. 1, datata febbraio 2017, a cura dell'ing. Paolo Caira;
- C6bis – 01, datata 21 gennaio 2009, a cura dell'ing. Aldo Giovenchi;
- C6bis – 02, datata dicembre 2008, a cura del dott. agronomo, Gianfilippo Lucatello;
- C6bis – 03, datata dicembre 2008, a cura del dott. geolog. Claudio Cricchi;
- C6bis – Fig. 01;
- C6bis – Fig. 02;
- C6bis – Fig. 03;
- C6bis – Fig. 04;
- C6bis – Fig. 05;
- C6bis – Fig. 06;
- C6bis – Rendering 01;
- C6bis – Rendering 02;
- C6bis – Rendering 03;
- C6bis – Rendering 04;
- C6bis – Rendering 05;
- C6bis – Rendering 06;
- C6bis – Rendering 07;
- C7 – Schema a blocchi, datato aprile 2016, a cura dell'ing. Paolo Caira;
- C8 – Diagramma idrico 1\_2009 (Tav. 2B), datato gennaio 2009, a cura della SO.GE.AM. S.r.l.;
- C11 – Planimetria 01-2009 (Tav. 1B), datata gennaio 2009, a cura della SO.GE.AM. S.r.l.;
- C13 – Tav. 1, datata gennaio 2009, a cura della SO.GE.AM. S.r.l.;
- C13 – Tav. 2, datata gennaio 2009, a cura della SO.GE.AM. S.r.l.;
- C13 – Tav. 3, datata gennaio 2009, a cura della SO.GE.AM. S.r.l.;
- C13 – Tav. 4, datata gennaio 2009, a cura della SO.GE.AM. S.r.l.;
- C13 – Tav. 5, datata gennaio 2009, a cura della SO.GE.AM. S.r.l.;
- C13 – Tav. 6, datata gennaio 2009, a cura della SO.GE.AM. S.r.l.;

- Scheda D – Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali, ed allegati:

- D 5-D14 – SIA – Studio d'Impatto Ambientale, a cura della C.R.E.A. S.r.l.;

- Scheda E – Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio, ed allegati:

- E 4 – Piano di Monitoraggio e Controllo, rev. 0, datato aprile 2016, a cura dell'ing. Paolo Caira;
- E4 – Piano di Monitoraggio, rev. 1, datato febbraio 2017, a cura dell'ing. Paolo Caira (integrazioni aprile 2017);
- E5 – Tavole PTPR, a cura dell'ing. Paolo Caira;

- Sintesi non tecnica, rev 0, aprile 2016, a cura dell'ing. Paolo Caira;

- Tavola Int01, datata febbraio 2017, a cura dell'ing. Paolo Caira (integrazioni aprile 2017);

- Tavola Int02, datata febbraio 2017, a cura dell'ing. Paolo Caira (integrazioni aprile 2017);

PRESO ATTO del parere preliminare, prot. n. 576149, del 17/11/2017, reso da ARPA Lazio, sulla proposta di Piano e Monitoraggio e Controllo (PMeC) presentato dalla Società proponente, e trasmesso alla medesima Ditta, con prot. n. 599631, del 1/12/2016;

ATTESO che, con successiva nota prot. n. 238815, del'11/05/2017, l'Autorità competente ha provveduto alla trasmissione delle integrazioni prodotte dalla Laziale Ambiente S.r.l., anche a seguito del predetto parere preliminare di ARPA Lazio;

ATTESO che, allo stato, non è ancora pervenuto il previsto parere definitivo da parte di ARPA, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i.;

CONSIDERATO che, la presente A.I.A., sostituisce, tra l'altro, anche l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento de quo, in conformità con il progetto definitivo di cui ai relativi elaborati, sopra richiamati e approvati nel relativo dispositivo;

FERMO RESTANDO che, l'avvio delle attività autorizzate con il presente provvedimento, sarà subordinato, tra l'altro, all'acquisizione del suddetto parere definitivo da parte di ARPA Lazio;

RITENUTO, ad ogni modo, di allegare alla presente A.I.A., la proposta di PMeC presentato dalla Laziale Ambiente S.r.l., costituito in particolare dal sopra citato E4 – Piano di Monitoraggio, rev. 1, datato febbraio 2017, a cura dell'ing. Paolo Caira;

RICHIAMATE le successive sentenze del Consiglio di Stato, n. 03067/2012, e n. 6124/2013, n. 4868/2014, emesse su ricorso della medesima Società proponente, in ordine al parere dell'Ente "Roma Natura";

TENUTO CONTO, infine, del Nulla Osta rilasciato dal Commissario ad acta in esecuzione della predette sentenze, nonché delle prescrizioni ivi contenute, recepite nel presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di procedere al rilascio della presente A.I.A., al fine di consentire alla Laziale Ambiente S.r.l. di avviare i previsti lavori di realizzazione del progetto de quo, ferme restando le specifiche prescrizioni riportate all'interno dell'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale della medesimo presente provvedimento, nonché nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica, ambientale, ed igienico sanitaria,

## DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di prendere atto della Determinazione dirigenziale n. G11868, del 31/08/2017, recante esito favorevole, con prescrizioni, al rilascio, a favore della Laziale Ambiente S.r.l., P.IVA e C.F. 06804291000, con sede legale in via Bruno Buozzi, 71 – 00197 Roma., e sede operativa in via Laurentina, snc (Km 21), loc. Solforata (RM), di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi della Parte Seconda, Titolo III-bis, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i.;

2. di prendere atto, in particolare, del Nulla Osta rilasciato dal Commissario ad acta in esecuzione delle sentenze n. 03067/2012, e n. 6124/2013, e n. 4868/2014, del Consiglio di Stato, nonché delle prescrizioni ivi riportate, recepite nel presente provvedimento;
3. di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, a favore della Laziale Ambiente S.r.l., e, per essa, al proprio legale rappresentante pro tempore, A.I.A., ai sensi della Parte Seconda, Titolo III-bis, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., per l'installazione appartenente alla categoria di attività IPPC: 5.3., b), 1), Allegato VIII, Parte Seconda, D. lgs. 152/2006, e s.m.i., ovvero funzionale al trattamento di rifiuti non pericolosi mediante compostaggio e lombricompostaggio, da realizzare in Roma, loc. "Solforata" (RM);
4. di approvare la seguente documentazione, presentata dalla medesima Laziale Ambiente S.r.l. nel corso del relativo procedimento amministrativo:

- Scheda A – Informazioni generali, con allegati:

- A 10 – Visura aggiornata in data 10/12/2015;
- A 11 – Titolo di proprietà;
- A 13-A 16 – tavole di inquadramento;
- A 18 – Istanza deviazione acque;
- A 19 – Autorizzazione allo scarico delle acque;
- A 23 – V.I.A. parere favorevole;
- A 25 – Schemi a blocchi quantificato;
- A 26, costituito da:
  - 00 – nota Pareri Favorevoli;
  - 01 – Soprintendenza di Roma;
  - 02 – VIA Parere Favorevole;
  - 03 – Parere Paesaggistico;
  - 04 – Parere Compatibilità Ambientale
  - 05 – ASL Roma C;
  - 06 – Commissione PAMA;
  - 07 – Comune di Roma VIA-VAP acustico;
  - 08 – Comune di RM Parere edilizio;
  - 09 – Roma Natura pareri favorevoli
  - 10 – elenco sentenze;
  - 11 – Sentenza CDS 3067/2012;
  - 12 – Sentenza CDS 970/2012;
  - 13 – Sentenza CDS 6124/2013;
  - 14 – Determina Commissario ad acta a seguito di Sentenza CDS 6124/2013;
  - 15 – Sentenza CDS 5079/2015;

- Scheda B – Rifiuti (integrazioni aprile 2017);

- Scheda C – Dati e notizie sull'impianto da autorizzare, con allegati:

- C 6 – Relazione tecnica, rev. 0, datata aprile 2016, a cura dell'ing. Aldo Giovenchi;
- Relazione tecnica integrativa, rev. 1, datata febbraio 2017, a cura dell'ing. Paolo Caira;
- C6bis – 01, datata 21 gennaio 2009, a cura dell'ing. Aldo Giovenchi;
- C6bis – 02, datata dicembre 2008, a cura del dott. agronomo, Gianfilippo Lucatello;
- C6bis – 03, datata dicembre 2008, a cura del dott. geolog. Claudio Cricchi;

- C6bis – Fig. 01;
- C6bis – Fig. 02;
- C6bis – Fig. 03;
- C6bis – Fig. 04;
- C6bis – Fig. 05;
- C6bis – Fig. 06;
- C6bis – Rendering 01;
- C6bis – Rendering 02;
- C6bis – Rendering 03;
- C6bis – Rendering 04;
- C6bis – Rendering 05;
- C6bis – Rendering 06;
- C6bis – Rendering 07;
- C7 – Schema a blocchi, datato aprile 2016, a cura dell'ing. Paolo Caira;
- C8 – Diagramma idrico 1\_2009 (Tav. 2B), datato gennaio 2009, a cura della SO.GE.AM. S.r.l.;
- C11 – Planimetria 01-2009 (Tav. 1B), datata gennaio 2009, a cura della SO.GE.AM. S.r.l.;
- C13 – Tav. 1, datata gennaio 2009, a cura della SO.GE.AM. S.r.l.;
- C13 – Tav. 2, datata gennaio 2009, a cura della SO.GE.AM. S.r.l.;
- C13 – Tav. 3, datata gennaio 2009, a cura della SO.GE.AM. S.r.l.;
- C13 – Tav. 4, datata gennaio 2009, a cura della SO.GE.AM. S.r.l.;
- C13 – Tav. 5, datata gennaio 2009, a cura della SO.GE.AM. S.r.l.;
- C13 – Tav. 6, datata gennaio 2009, a cura della SO.GE.AM. S.r.l.;

- Scheda D – Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali, ed allegati:

- D 5-D14 – SIA – Studio d'Impatto Ambientale, a cura della C.R.E.A. S.r.l.;

- Scheda E – Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio, ed allegati:

- E4 – Piano di Monitoraggio\_rev. 1, datato febbraio 2017, a cura dell'ing. Paolo Caira (integrazioni aprile 2017);
- E5 – Tavole PTPR, a cura dell'ing. Paolo Caira;

- Sintesi non tecnica, rev 0, aprile 2016, a cura dell'ing. Paolo Caira;
- Tavola Int01, datata febbraio 2017, a cura dell'ing. Paolo Caira (integrazioni aprile 2017);
- Tavola Int02, datata febbraio 2017, a cura dell'ing. Paolo Caira (integrazioni aprile 2017);

5. di stabilire che la presente A.I.A. sostituisce, a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., e dell'allegato IX, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., le seguenti autorizzazioni ambientali, le quali avranno durata sincrona alla presente A.I.A., ovvero con scadenza fissata a 10 (dieci) anni, a far data dalla prevista pubblicazione sul B.U.R.L. :

- autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, Parte Quinta, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.)
- autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte Terza, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.);

6. di autorizzare, pertanto, la medesima Società:

- a. alla realizzazione del progetto definitivo descritto nella documentazione sopra approvata, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche – edilizie, ambientali ed igienico sanitarie, nonché nel rispetto delle specifiche prescrizioni riportate nell'allegato tecnico alla presente A.I.A..

In particolare, completate le opere previste dal suddetto progetto definitivo, la Laziale Ambiente S.r.l. dovrà trasmettere all'Autorità competente il progetto esecutivo, con relativo certificato di collaudo.

Una volta acquisita la documentazione in questione, l'Autorità competente provvederà a convocare apposito sopralluogo, al fine della verifica dello stato dei luoghi presso l'area dell'installazione. Al sopralluogo saranno inviate a prendere parte: la Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale, l'ASL territorialmente competente, nonché ARPA Lazio;

- b. all'esercizio dell'installazione in questione, nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nell'allegato tecnico alla presente A.I.A..

In particolare, l'autorizzazione all'esercizio sarà subordinata alle seguenti condizioni:

- l'esito positivo del suddetto sopralluogo di verifica dello stato dei luoghi, cui seguirà rilascio di apposita presa d'atto del certificato di collaudo da parte dell'Autorità competente;
- la prestazione delle previste garanzie finanziarie di Legge, da calcolare secondo le modalità e gli importi previsti con D.G.R. del Lazio, 29 aprile 2009, n. 239, e s.m.i..

Ancora, si dovrà tenere conto delle seguenti ulteriori condizioni:

- la medesima Società, dovrà effettuare, secondo le procedure di prelievo e analisi dei campioni indicate nel documento ISPRA 155/2017, adeguate indagini relativamente alle acque sotterranee, al fine di individuare i relativi valori di fondo naturale (VFN); una volta acquisiti i relativi dati, dovrà avere cura di trasmetterli al Servizio "Tutela Acque", della Regione Lazio, nonché alla medesima Autorità competente, ai fini della fissazione delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di riferimento, ai sensi del Titolo V, Parte Quarta, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i.;
  - dovrà essere acquisito il definitivo parere di ARPA Lazio, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., relativo alle modalità di monitoraggio e controllo proposte dalla Laziale Ambiente S.r.l.;
  - ove necessario, La Laziale Ambiente S.r.l. dovrà consegnare, all'attenzione dell'Autorità competente, apposita relazione di riferimento, redatta secondo le indicazioni di cui al D.M. 272, del 13 novembre 2014;
- c. ai fini dell'esercizio dello stabilimento in questione, alla realizzazione del punto di emissione convogliata in atmosfera costituito dal biofiltro – E1.

A tal riguardo, la Società è chiamata al rispetto delle prescrizioni, e relative alla realizzazione, e all'esercizio, riportate nello specifico paragrafo dell'allegato tecnico alla presente A.I.A., inclusi, pertanto, i relativi valori limite di emissione, e i metodi di campionamento e di analisi, contenuti nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al presente provvedimento;

- d. allo scarico in corpo idrico superficiale SF1, denominato “Canale V. Laurentina”, delle acque meteoriche di seconda pioggia, e delle acque provenienti dai tetti del capannone e degli uffici.

A tal riguardo, la Società è chiamata al rispetto delle prescrizioni, e relative alla realizzazione, e all’esercizio, riportate nello specifico paragrafo dell’allegato tecnico alla presente A.I.A., inclusi, pertanto, i relativi valori limite di scarico, e i metodi di campionamento e di analisi, contenuti nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al presente provvedimento;

7. di stabilire che, la Laziale Ambiente S.r.l., ai fini dell’esercizio, dovrà presentare garanzie finanziarie per un importo pari a: € 195.000,00 (centonovantacinquemila,00), fermo restando quanto stabilito con D.G.R. del Lazio, 14 gennaio 2017, n. 5, recante: “Criteri generali per la presentazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti”.

La durata della garanzia finanziaria dovrà coprire l’intera durata della presente A.I.A., maggiorata di due anni.

8. di stabilire che, ad ogni modo, la Laziale Ambiente S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni e condizioni, tutte, previste nella presente A.I.A. e nei suoi allegati, incluso il relativo Piano di Monitoraggio e Controllo;
9. di prevedere, fatti salvi i casi di riesame previsti ai sensi dell’art. 29-octies, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., che i contenuti della presente A.I.A. possono essere oggetto di aggiornamento da parte dell’Autorità competente, una volta realizzate le suddette condizioni per l’esercizio dell’installazione in questione;
10. di stabilire che, ai sensi dell’art. 29-octies, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., la presente A.I.A. potrà essere riesaminata nei seguenti casi:

a) con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- quando sono trascorsi 10 (dieci) anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

b) sull’intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a giudizio dell’Autorità competente, l’inquinamento provocato dall’installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

- le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
- a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
- una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;

11. di stabilire, ancora, che, a norma dell'art. 29 – decies, comma 9, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'Autorità competente procederà secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'Autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
- d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;

12. di stabilire che, il presente provvedimento, non esime la Laziale Ambiente S.r.l. dal richiedere eventuali ulteriori autorizzazioni, non già sostituite con la presente A.I.A., necessarie al fine della realizzazione ed esercizio dell'installazione de quo;

13. di stabilire che la presente A.I.A. sarà notificata alla Laziale Ambiente S.r.l., nonché trasmessa alle seguenti Amministrazioni inviate a partecipare alla predetta Conferenza: Città Metropolitana di Roma Capitale; Roma Capitale; ASL Roma 2 (ex Roma C); Roma Natura – Riserva Naturale di Monte Mario; ARPA Lazio;

14. di stabilire che, l'Autorità competente provvederà a rilasciare alla Laziale Ambiente S.r.l., copia conforme degli elaborati approvati con il presente provvedimento, debitamente timbrati e vistati dai competenti uffici regionali;
15. di prevedere che, ai fini di quanto previsto all'art. 29-quater, comma 13, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., e fermo restando quanto stabilito al successivo comma 14, del medesimo articolo, copia della presente A.I.A. e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, sarà messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso gli uffici dell'Autorità competente, siti in Via del Giorgione, 129 – 00142 - Roma;
16. di prevedere che, avverso la presente medesima determinazione conclusiva è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Direttore  
Ing. Mauro Lasagna